



Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 807 del 2022

Determina n. 299 del 21/03/2022

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL COMUNE DI CASTELBALDO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA NOLEGGIO CON CONDUCENTE, SOSTA IN RIMESSA.

IL DIRIGENTE

ATTESO che le Province, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett a) della L.R. del Veneto n. 22/1996, sono competenti ad approvare i regolamenti comunali e le relative modifiche riguardanti i servizi pubblici non di linea di trasporto persone per via terra;

VISTO che il Comune di Castelbaldo, con nota in data 11 marzo 2022 assunta con il n. di protocollo 16054/22, ha trasmesso il Regolamento per la disciplina dei servizi pubblici non di linea NCC, sosta in rimessa, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09 marzo 2022;

RILEVATO che il contenuto del testo adottato dal Comune di Castelbaldo, esaminato da questo Servizio, risulta conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore e secondo le indicazioni a suo tempo elaborate dalle Province del Veneto, sentite le Associazioni di categoria e le Organizzazioni Sindacali;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 22, del 30 luglio 1996;

RITENUTO sussistere le condizioni per approvare il Regolamento comunale di Castelbaldo, relativo ai servizi di trasporto pubblico non di linea NCC, sosta in rimessa;

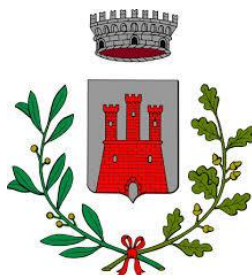
Determ. n. 299 del 21/03/2022
pag.1/ 2

VISTI l'art. 107 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premesse indicato, il Regolamento del Comune di Castelbaldo per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea per via terra, noleggio auto con conducente sosta in rimessa, di cui alla L.R. n. 22/1996, adottato con Deliberazione Consiliare nr. 9 del 9 marzo 2022, esecutiva;
2. di prendere atto, che il contingente comunale attuale complessivo delle autorizzazioni di noleggio autovetture con conducente, risulta confermato in n. 2 unità;

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale



Comune di Castelbaldo
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO
NON DI LINEA - N.C.C.
“NOLEGGIO CON CONDUCENTE
CON VETTURA”
SOLO SOSTA IN RIMESSA
LEGGE n. 21/1992 e L.R. n. 22/1996**

Approvato da:

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del**
.....
- **Determinazione dirigente Provincia di Padova in data**
.....

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizione del servizio

TITOLO II - CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 3 - Titoli per l'esercizio del servizio

Art. 4 - Cumulo dei titoli

Art. 5 - Forme giuridiche d'esercizio del servizio

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 7 - Idoneità morale

Art. 8 - Idoneità professionale

TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 9 - Commissione Consultiva Comunale

TITOLO V - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10 - Contingenti

TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 11 - Assegnazione delle autorizzazioni

Art. 12 - Bando di Concorso

Art. 13 - Presentazione delle domande

Art. 14 - Commissione di Concorso

Art. 15 - Titoli valutabili o di preferenza

Art. 16 - Materie d'esame

Art. 17 - Validità delle graduatorie

Art. 18 - Rilascio delle autorizzazioni

Art. 19 - Durata e validità delle autorizzazioni

Art. 20 - Inizio del servizio

TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 21 - Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 22 - Trasferibilità per causa morte del titolare

Art. 23 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

Art. 24 - Collaboratore familiare dei titolari di autorizzazione

TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 25 - Obblighi dei conducenti

Art. 26 - Diritti dei conducenti autovettura in servizio di noleggio

Art. 27 - Divieti per i conducenti autovettura in servizio di noleggio

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE

Art. 28 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

Art. 29 - Controlli sui veicoli

Art. 30 - Avaria dell'autovettura

TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 31 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

Art. 32 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

Art. 33 - Tariffe

Art. 34 - Ferie, assenze, aspettative

Art. 35 - Servizi con caratteristiche particolari

Art. 36 - Vigilanza

TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 37 - Sanzioni Amministrative

Art. 38 - Sanzioni amministrative e pecuniarie

Art. 39 – Sanzioni amministrative accessorie (Sospensione amministrative accessorie)

Art. 40 - Decadenza dell'autorizzazione

Art. 41 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XII - RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 42 - Reclami

Art. 43 - Carta della mobilità - servizi del settore trasporti

TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 - Norma finale

Art. 45 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 46 - Norma transitoria

Art. 47 – Esecutività del presente regolamento.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (N.C.C.), di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art. 85 lett. b) del D.L.vo n. 285/92.

Art. 2 - Definizione del servizio

- 1) Il servizio di N.C.C., è un autoservizio pubblico non di linea ed in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a servizi pubblici di linea, e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2) Il servizio di N.C.C. si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale, previo accordo tra le parti.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 - Titoli per l'esercizio del servizio

- 1) L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica o società in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 4 - Cumulo dei titoli

- 1) I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C., sono disciplinati dalla legge regionale. L'autorizzazione è riferita a un singolo veicolo. E' ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto di più autorizzazioni, ma ad ogni bando di concorso un concorrente può ottenerne una sola.

Art. 5 - Forme giuridiche di esercizio del servizio

- 1) I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C., possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 8 della L.R. n. 22/96.
- 2) E' consentito ai titolari di cui al precedente comma, conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

- 3) Il conferimento è consentito previa presentazione telematica, all'ufficio comunale competente (S.U.A.P.), dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
- a) comunicazione, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge, cui il titolare si è associato;
 - b) certificato d'iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
 - c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione;
 - d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
 - e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
 - f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
- 4) L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data d'inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
- 5) A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
- 6) In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
- 7) In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal conferimento.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento, è necessario:
- a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato extra Unione Europea alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
 - b) essere in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
 - c) essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
 - d) avere l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
 - f) non avere trasferito la precedente autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - h) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art. 7 - Idoneità morale

- 1) Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della Legge 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
 - b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
 - c) non sia stato interdetto o inhabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

- 2) Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C., ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
 - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo;
- 3) Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 8 - Idoneità professionale

- 1) il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di N.C.C., effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. Di Padova.
- 2) Soddisfa altresì il requisito di idoneità professionale il titolare di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218.

TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 9 - Commissione Consultiva Comunale

- 1) Ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 e dal D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito nella Legge 04.08.2006, n. 248, non viene istituita la Commissione consultiva comunale prevista all'art. 13, comma 2, della L.R. n. 22/1996; 2) In luogo dell'acquisizione del parere della soppressa Commissione consultiva, resta fermo l'obbligo

di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla Legge 07.08.1990, n. 241 in occasione delle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento o per l'emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo

TITOLO V - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10 – Contingenti

- 1) Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 2 (due) ai sensi della D.G.R. del Veneto n. 4151 del 30.12.2005;
- 2) Il contingente potrà essere modificato ed integrato in base a successivi provvedimenti della Giunta Regionale del Veneto;

TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 11 - Assegnazione delle autorizzazioni

- 1) Ogni autorizzazione viene rilasciata mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirla in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
- 2) Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo bando di concorso.
- 3) Il concorso è indetto dal Responsabile del Servizio, entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti, o si è aumentato il contingente disponibile, o in cui si è verificata per qualsiasi motivo, la disponibilità.

Art. 12 - Bando di Concorso

- 1) Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e) la valutazione dei titoli;
 - f) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- 2) Il bando è approvato dal Responsabile del Servizio, e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

Art. 13 - Presentazione delle domande

- 1) La domanda per l'assegnazione di una sola autorizzazione per bando, deve essere presentata al Comune, in carta resa legale. In essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
- 2) Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.
- 3) La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali, per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, viene richiesta all'interessato prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 14 - Commissione di Concorso

- 1) Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 12 del presente Regolamento, la Giunta comunale nomina apposita Commissione di concorso. La Commissione è composta da tre membri e precisamente:
 - a) Il Dirigente/Responsabile del Settore competente o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) Il Segretario Comunale o altro Responsabile di Settore;
 - c) Un rappresentante della Polizia Locale;
 - d) Eventualmente i componenti della Commissione possono essere integrati con un esperto designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, ed un esperto di lingua straniera;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale, che può essere scelto anche tra i membri della suddetta Commissione;

Art. 15 - Titoli valutabili o di preferenza

- 1) Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente d'autovettura regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente (punti 1 x anno);
 - b) l'anzianità d'esercizio del servizio di noleggio con conducente (punti 1 x anno);
 - c) l'anzianità d'iscrizione al ruolo dei conducenti (x ogni anno punti 1);
 - d) i carichi di famiglia (per persona punti 1);
 - e) le idoneità all'esercizio di servizi di taxi o di N.C.C., precedentemente conseguite in altri concorsi (punti 0,5 x ogni idoneità);
 - f) La disponibilità di un veicolo attrezzato per il trasporto di portatori di handicap (punti 2);

In caso di parità di merito tra due o più concorrenti, avrà la preferenza chi dimostrerà di essere residente nel territorio comunale.

Art. 16 - Materie d'esame

- 1) L'assegnazione avverrà per titoli (come previsto all'art. 17) ed esami (successivo al punto 2);

- 2) L'esame consisterà in un colloquio nelle materie sottoelencate, nelle quali il candidato dovrà ottenere almeno 6 punti, per superare l'esame, e potrà arrivare al massimo a 20 punti, così suddivisi:
- Conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura) – punti 7;
 - Conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia – punti 7;
 - Eventuale conoscenza di lingua straniera – punti 6.

Art. 17 - Validità della graduatoria

- 1) La graduatoria avrà validità per un anno dalla data di approvazione. Dopo di che qualsiasi nuova disponibilità va rimessa a concorso.

Art. 18 - Rilascio delle autorizzazioni

- 1) Il Responsabile del Servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di novanta giorni, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
- 2) Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare.

Art. 19 - Durata e validità delle autorizzazioni

- 1) Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
- 2) Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo triennale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il controllo tuttavia può essere effettuato anche prima del termine indicato qualora se ne ravveda la necessità.

Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

Art. 20 - Inizio del servizio

- 1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
- 2) Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 21 - Trasferibilità per atto tra vivi

- 1) L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.
- 2) Il trasferimento delle autorizzazioni è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
- 3) L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
- 4) Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio, anche se conseguita in altro Comune, tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 22 - Trasferibilità per causa morte del titolare

- 1) In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.
- 2) Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., ed in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;

- c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
- 3) Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.
- 4) Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
- 5) I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
- 6) In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 23 - Sostituzione alla guida dell'autovettura

- 1) I titolari di autorizzazione che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e) nel caso di incarichi sindacali, pubblici o elettivi a tempo pieno.
- 3) Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
- 4) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.
- 5) Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
- 6) Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida, all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione, come previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 24 - Collaboratore familiare dei titolari di autorizzazione

- 1) I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
- 2) Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.
- 3) L'istituto fa capo ad una persona fisica, sia nei rapporti esterni, che nell'assunzione della responsabilità che compete sempre e solo al titolare, e mai al collaboratore familiare, che pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di coimprenditore.
- 4) E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza s'intende:
 - il coniuge;
 - i parenti entro il terzo grado, cioè in linea diretta: genitori – figli – nonni - nipoti, pronipoti;
 - in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
 - gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi, nuore, cognati;
- 5) Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.
- 6) In conformità a quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di N.C.C., può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
 - a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al decreto legge 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
 - b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (autocertificazione) che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - c) certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L.vo 8.8.94, n. 490 (autocertificazione antimafia);
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 con cui si attesta di non avere riportato condanne penali di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

- f) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
 - g) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
 - h) dichiarazione sostitutiva attestante, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
 - i) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.
- 7) L'ufficio comunale, per quanto di competenza:
- a) richiede l'attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della Legge 27.12.56 n. 1423;
 - b) segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata alla licenza a autorizzazione rilasciata per il servizio taxi o noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.
- 8) Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nulla osta e lo annota nella licenza o autorizzazione.
- 9) La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal Comune.

TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 25 - Obblighi dei conducenti

- 1) I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
 - c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
 - d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
 - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso, nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;

- h) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- i) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato, di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'ufficio oggetti smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
- j) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D.L.vo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente, i cani accompagnatori di non vedenti;
- k) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
- l) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- m) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
- (p) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salva cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
- (q) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
- (r) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- (s) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 26 - Diritti dei conducenti

- 1) 1 conducenti durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b) richiedere al cliente un anticipo, non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
 - c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 comma 1 lettera J) del presente regolamento.

Art. 27 - Divieti per i conducenti

- 1) E' fatto divieto ai conducenti di:
 - a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - d) fumare e mangiare durante la corsa;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
 - f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
 - g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;

- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salva quanto disposto dal D.L.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R n. 495/92;
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- k) trasportare animali di loro proprietà;
- l) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
- (m) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente;
- (n) Oltre ai divieti di cui all'art. 31 all'esercente il servizio di N.C.C., è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/96.

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE

Art. 28 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni dell'autovettura

- 1) Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono avere le seguenti caratteristiche:
 - (a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - (b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - (c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivo atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dall'1.01.1992;
 - (d) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
 - (e) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
 - (f) essere collaudate per non meno di quattro posti, e non più di otto, escluso il conducente;
 - (g) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta noleggio, nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione;
 - (h) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 29 - Controlli sui veicoli

- 1) Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 34, 35 e 36 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.
- 2) Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1, a introdurre o ripristinare le condizioni atte

al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Sindaco provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.

- 3) I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.
- 4) L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 30 - Avaria dell'autovettura

- 1) Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
- 2) Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 31 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

- 1) Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
- 2) In deroga a quanto sopradDETTO e in conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 e 4 della L.R. n. 22/96, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo su eventuali aree appositamente individuate.

Art. 32 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

- 1) I servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
- 2) I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.07.1996, n. 503.

Art. 33 - Tariffe

- 1) Le tariffe del servizio di N.C.C., sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, entro i limiti stabiliti dal Comune, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993;

Art. 34 - Ferie, assenze, aspettativa

- 1) Ogni titolare di ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
- 2) Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 35 - Servizi con caratteristiche particolari

- 1) I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.
- 2) I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 36 - Vigilanza

- 1) La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI

Art. 37 – Sanzioni Amministrative

- 1) Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della Legge Regionale.

Art. 38 - Sanzioni Amministrative pecuniarie

- 1) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del d. lgs. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 con l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari a 100,00, nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale

**Art. 39 – Sanzioni amministrative accessorie
(Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione)**

- 1) L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
 - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento d'autorizzazione;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o licenza;
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - g) non applica le tariffe in vigore;
- 2) Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
- 3) Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
- 4) La sospensione dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
- 5) E' facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.
- 6) Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
- 7) Il Dirigente segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.
- 8) Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
- 9) Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione, se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 40 - Decadenza dell'autorizzazione

- 1) La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
- 2) Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;

- b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 24 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 23 e 24 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi articoli.
- 3) La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 41 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia decadenza

- 1) In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 42 - Reclami

- 1) I clienti possono segnalare, per iscritto, eventuali reclami circa il servizio prestato, all'Ufficio Commercio o all'U.R.P.;
- 2) Il Dirigente entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione, provvede se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
- 3) Un estratto delle norme di cui al presente articolo, deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe, ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 43 - Carta della mobilità - servizi del settore trasporti

- 1) in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia potranno attivare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela.
- 2) A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazioni dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
- 3) In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 - Norma finale

- 1) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi e di regolamenti applicabili alla materia

Art. 45 - Abrogazione di precedenti disposizioni

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali, che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 46 - Norma transitoria

- 1) Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 47 – Esecutività del Regolamento Comunale

- 1) Il presente Regolamento sarà esecutivo dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.